Art. 6 (Ripresa dei traffici aerei)

- 1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonché all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
- 2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della 1.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
- 3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

Art. 7 (Modifiche all'art. 5 della l.r. 16/1980)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 16 (Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi) è sostituito con il seguente:

"Art. 5

1. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge sono introitate sul capitolo di entrata 32106/1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, denominato: "Canoni Per Concessione Tratturale (D.P.R. 24.7.1977, art. 66, l.r. 06.03.1980, n. 16)" e sono destinate, per il cinquanta per cento, all'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Attività tecnico-amministrative finalizzate al riordino, gestione e valorizzazione del demanio armentizio di cui alle L.R. 16/1980 e L.R. 35/1986", nell'ambito del Titolo 1, Missione 16, Programma 1.".

Art. 8 (Contributi per i Centri Diurni per disabili)

- 1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.